




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
Prot. 3695 del 20-04-2009
Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma,

20 APR. 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Reggio Calabria
Via Tommaso Campanella, n. 38/a
89127 REGGIO CALABRIA

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 208-2009_Pagamento contributi da parte degli iscritti sospesi per morosità

Con riferimento al quesito formulato in data 8 aprile 2009 relativo al pagamento dei contributi da parte degli iscritti sospesi per morosità, si osserva quanto segue.

La sanzione disciplinare della sospensione ha lo scopo di inibire al destinatario l'esercizio della professione per un certo periodo di tempo. Tale misura non fa venire meno il dovere di adempimento degli obblighi degli iscritti nei confronti dell'Ordine di appartenenza in quanto il professionista sospeso rimane comunque un iscritto nell'albo. Posto che l'obbligo di versare all'Ordine "...un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco..." (art. 12, comma 1, lett. p, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) è dalla legge ricondotto alla mera circostanza dell'iscrizione, la risposta al quesito in esame è di segno positivo: **il professionista sospeso è comunque tenuto al pagamento dei contributi annuali, anche di quelli relativi al periodo di efficacia della sanzione della sospensione.**

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione